

CIG: 955834971E  
CUP: G20J22000000006  
NUTS: ITG2

**Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luigi Di Stasio**

**OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall'art. 51 del D. L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 mediante RDO, previa indagine esplorativa, per la Progettazione delle infrastrutture di alimentazione per autobus elettrici in acquisizione nell'ambito del finanziamento PNRR misura M2C2-4.4.1 "Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti" - Schema di Contratto - CIG: 955834971E; CUP: G20J22000000006. (A.308/22)**

## SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

CTM S.p.A., con sede legale in Viale Trieste 159/3, 09123, Cagliari, codice fiscale e partita IVA 00142750926, nella persona del Direttore Generale Bruno USELI, nato a Cagliari il 15.11.1961 codice fiscale SLUBRN61S15B354V (di seguito denominato "CTM S.p.A.")

### E

ING. FIORENZO FIORI ..... nato a ..... RIETI ..... il ..... 21/7/1969 .....  
In qualità di ..... AMM. E DIR. TEC. DELLA STARC.ING SRL ..... del ..... RTP STARC.ING .....  
con sede in ..... SESTU ..... Via ..... DELLE IMPRESE LOCALITA' IS CORAS ..... n. 11 .....  
C.F. ..... FRIFNZ69L21H282Y ..... - P. IVA ..... 04028280925 ..... , iscritto all'Ordine  
Professionale degli ..... INGEGNERI ..... della Provincia di ..... CAGLIARI ..... n. 3620 ..... , di  
seguito denominato in breve anche "Affidatario "

## PREMESSO CHE

Negli ultimi anni CTM ha avviato un percorso verso la “Transizione Energetica”, prevedendo la completa riconversione, entro il 2033, alla trazione a zero emissioni del parco mezzi ed il conseguente potenziamento degli impianti e delle infrastrutture elettriche per far fronte alle nuove esigenze energetiche.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che attua in ambito italiano il programma europeo Next Generation EU, prevede, tramite la misura M2C2 – 4.4.1, un finanziamento per l'acquisto, entro il 2026, di autobus a zero emissioni, con alimentazione elettrica o idrogeno, e delle relative infrastrutture di supporto all'alimentazione.

Il Comune di Cagliari risulta assegnatario di un finanziamento pari a 108.514.772 €, con l'obbligo di acquistare ed immettere in esercizio un numero minimo di 41 autobus entro il 31/12/2024 e 152 autobus entro il 30/06/2026. CTM, tramite apposita convenzione con il Comune di Cagliari firmata in data 21.07.22 e protocollata in data 2.08.22, risulta essere soggetto attuatore di tale intervento

Per la realizzazione delle infrastrutture di supporto necessarie all'alimentazione e alla gestione energetica degli autobus, in considerazione della complessità dell'intervento, delle tempistiche ristrette - tutti contratti dovranno essere aggiudicati entro il 31/12/2023 - delle diverse soluzioni progettuali adottabili, si ritiene appropriato l'utilizzo della procedura di gara dell'appalto integrato "complesso", secondo la quale - sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) - si acquisisce in offerta il progetto definitivo e si aggiudica la progettazione esecutiva e la conseguente realizzazione dell'intervento.

Al fine di individuare gli operatori economici qualificati per la redazione del PFTE (comprensivo di DOCFAP), si è ritenuto necessario espletare un'indagine di mercato esplorativa finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati.

Con determinazione del Direttore Generale di CTM S.p.A. n. 113 del 29/12/2022 si è stabilito di procedere all'indagine esplorativa di mercato per la Progettazione delle infrastrutture di alimentazione per autobus elettrici in acquisizione nell'ambito del finanziamento PNRR misura M2C2-4.4.1 “Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti”(A.308/22), finalizzata all'affidamento del servizio secondo la modalità previste dall'articolo 1, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii;

Di riscontro a tale indagine di mercato, la CTM S.p.A. ha ricevuto entro i termini due istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti;

**Con determinazione a contrarre del Direttore Generale di CTM S.p.A. n. 20 del 06/02/2023 si è stabilito** – come previsto già in sede di Avviso Esplorativo - di procedere con la Richiesta di offerta ad entrambi gli operatori economici, al fine di avviare una procedura negoziata ai sensi dall'articolo 1, comma 2 lett. b), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii , per la Progettazione delle infrastrutture di alimentazione per autobus elettrici in acquisizione nell'ambito del finanziamento PNRR misura M2C2-4.4.1 "Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall'art. 51 del D. L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108 mediante – CIG: 955834971E; CUP: G20J22000000006 (A.308/22);

In data 07/02/2023 è stata inviata la Richiesta di offerta agli operatori economici qualificati nella fase di indagine esplorativa;

In esito alla procedura negoziata e con determinazione del Direttore Generale n 67 del 12/05/2023 sono stati approvati i verbali di affidamento ed è stata, nel contempo, **affidato in via definitiva il servizio di progettazione in epigrafe a** ING. FIORENZO FIORI AMM. E DIR. TEC. DELLA STARC.ING SRL **in**  
**qualità di** MANDATARIA **del** RTP STARC .ING **con sede in**  
SESTU (CA), Via DELLE IMPRESE LOCALITA' IS CORAS n. 11

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2 - Oggetto dell'Appalto**

Il presente servizio ha per oggetto **la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) comprensivo del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per le infrastrutture di supporto all'alimentazione elettrica degli autobus in acquisizione nell'ambito del finanziamento PNRR misura M2C2-4.4.1 "Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti"**, la cui progettazione definitiva, esecutiva e lavori verranno affidati successivamente **mediante appalto integrato complesso.**

Le prestazioni richieste sono specificate nel DIP e nel documento a esso allegato e dovranno essere rese **in conformità con quanto contenuto nelle “Linee Guida per la redazione del PFTE da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”** di cui al seguente link:

<https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-08/Linee%20Guida%20PFTE.pdf>

L’oggetto della prestazione è comprensivo della redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri o nulla osta da parte di tutti gli Enti competenti e per l’esecuzione corretta e completa della progettazione, come da normativa vigente e di tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progettista svilupperà tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti scelti, nonché gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica indicherà, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale. In tale fase sarà onere del professionista incaricato partecipare alle riunioni e alle concertazioni di carattere preliminare con gli Enti e gli Uffici coinvolti nella procedura al fine di illustrare, modulare e definire gli aspetti progettuali sottesi alle possibili scelte da proporre in sintonia con le indicazioni dell’Amministrazione impartite per il tramite del RUP, Ing Luigi Di Stasio, il quale ricopre anche le funzioni di DEC.

### **Art. 3 - Obblighi a carico dell’affidatario e di CTM S.p.A.**

Il soggetto affidatario è obbligato a:

- mantenere un rapporto stabile e frequente con il RUP, anche per incontri tesi a fornire chiarimenti o indicazioni in merito all’andamento del servizio
- individuare, nel rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti territorialmente competenti a esprimere pareri sull’opera, alla cui attenzione dovrà essere sottoposto il progetto al fine di acquisire tutti i nullaosta e assensi necessari volti alla successiva realizzazione del progetto

- introdurre negli elaborati, anche se già predisposti, tutte le modifiche necessarie a giudizio di CTM, senza ulteriori compensi per l'affidatario, compresa la predisposizione di tutti gli atti e adempimenti occorrenti e necessari per la richiesta di pareri o nulla osta da parte dagli Enti preposti alla loro approvazione, per il rilascio dei necessari pareri favorevoli; nonché tutte le ulteriori modifiche per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e all'approvazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi
- eseguire ogni attività istruttoria accessoria e complementare necessaria al raggiungimento di un'adeguata e completa progettazione
- valutare la necessità di procedere all'esecuzione di indagini geognostiche di campo, di laboratorio e ambientali, per il corretto sviluppo della progettazione oggetto di affidamento. In tal caso, rimane a carico dell'affidatario la progettazione del piano delle indagini contenente l'indicazione delle prove e dei saggi occorrenti. Tale progetto sarà costituito da una planimetria con ubicazione delle indagini, nonché da una relazione descrittiva con tipologia e caratteristiche tecniche delle indagini prescelte, dal capitolato prestazionale in ottemperanza al D.M. 17 gennaio 2018, incluso il cronoprogramma ed eventuali specifici piani di sicurezza. Il piano delle indagini dovrà contenere un programma dettagliato delle indagini e prove sia in sito che in laboratorio, nonché il relativo preventivo particolareggiato e il capitolato speciale di appalto. L'affidatario dovrà supervisionare lo svolgimento del programma, prestare assistenza alle indagini in sito, accertarsi della loro regolare esecuzione ed elaborare i dati derivanti dalle prospezioni, dalle analisi e dalle prove. Rimane a carico di CTM esclusivamente l'affidamento delle suddette indagini a ditta specializzata, oltretutto l'acquisizione di tutti i necessari pareri per l'esecuzione delle stesse. Gli esiti degli studi confluiranno nel progetto
- ottenere, se ritenuto necessario per il corretto e funzionale svolgimento dell'incarico, il tracciato ufficiale di tutti i sotto servizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione, fibre ottiche, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile), laddove possano avere una significativa influenza sul buon esito della progettazione
- rispettare le regole finanziarie nazionali ed europee, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241]

- tutte le prestazioni svolte e afferenti le misure del PNRR dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario tramite pec,

Nel caso in cui la progettazione fosse respinta per difetto nello studio, per mancato rispetto degli elaborati di progetto alla normativa vigente (nella qualità e quantità) o inattendibilità tecnico-economica, all'affidatario non sarà dovuto alcun compenso né verranno risarcite eventuali spese sostenute.

CTM è obbligato a:

- fornire all'affidatario tutto quanto in proprio possesso e utile all'espletamento del servizio. Qualora CTM non potesse fornire parte della documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione e degli elaborati mancanti verranno eseguite dall'affidatario senza ulteriori oneri a carico di CTM. L'inosservanza di tali obblighi a carico dell'affidatario comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese. Nel caso in cui la progettazione fosse respinta per difetto nello studio, per mancato rispetto degli elaborati di progetto alla normativa vigente (nella qualità e quantità) o inattendibilità tecnico-economica, all'affidatario non sarà dovuto alcun compenso né verranno risarcite eventuali spese sostenute
- tutelare gli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati), come previsto dal Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241
- rispetto dell'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale

- rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea in base al Reg. (UE) 2021/241 art. 9
- fornire adeguata informazione, comunicazione e pubblicità, in base al Reg. (UE) 2021/241 art. 34.

#### **Art. 4 - Consegna degli elaborati**

Gli elaborati progettuali, nella stesura finale, fatte salve eventuali ulteriori esigenze da parte di CTM, saranno forniti in numero minimo di **1 (una) copia cartacea firmata in originale**.

Dovranno inoltre essere fornite: una copia su supporto elettronico in formato PDF/A o similare di tutta la documentazione relazionale redatta e in formato DWF o similare di tutta la documentazione grafica prodotta, firmata digitalmente. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili. La corrispondenza tra i file in formato editabile e la documentazione firmata digitalmente dovrà essere appositamente certificata dall'affidatario.

Con la liquidazione del relativo corrispettivo all'affidatario, gli elaborati e quant'altro prodotto a seguito dell'incarico affidato, resteranno nella piena e assoluta proprietà di CTM, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, nel qual caso tali modifiche non verranno in alcun modo attribuite all'affidatario medesimo.

Tutta la documentazione di progetto dovrà essere firmata dall'affidatario nonché eventualmente firmata/controfirmata dai vari soggetti competenti per materia.

#### **Art. 5 - Durata del servizio – consegna e penali – proroghe**

Considerando le scadenze tassative imposte dal PNRR, le quali impongono il rispetto di un rigido cronoprogramma che prevede, per gli interventi relativi al Comune di Cagliari, il raggiungimento dei seguenti obiettivi qualitativi (Milestone) e quantitativi (Target) minimi:

- Milestone del 31/12/2023: aggiudicazione di tutti gli appalti



- Target 1 del 31/12/2024: autobus a zero emissioni da acquistare: 41
- Target 2 del 30/06/2026: autobus a zero emissioni da acquistare: 152

si determina, come segue, la durata del servizio:

- **n°30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo di documento di fattibilità delle alternative progettuali, decorrenti dalla stipulazione del contratto; considerata l'urgenza, **CTM si riserva di procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni** oggetto del presente contratto.

I tempi necessari per l'ottenimento dei previsti pareri da parte degli Enti competenti, anche se richiesti tramite l'istituto della conferenza di servizi, non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione. Le eventuali modifiche a seguito di pareri da parte degli Enti competenti, anche richiesti tramite conferenza di servizi, devono essere apportate entro il termine massimo pari a  $\frac{1}{4}$  del tempo contrattuale previsto dal presente contratto.

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali verrà applicata una penale giornaliera pari all'1% (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo stesso.

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all'affidatario. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

## **Art. 6 – Corrispettivo e pagamenti**

Il corrispettivo per le attività previste nel presente contratto, relativo alla redazione del PFTE comprensivo di DOCFA, viene stabilito, al netto del ribasso percentuale offerto, in **€ 59.782,24** (diconsi Euro CINQUANTANOVEMILASETTECENTOTTANTADUE/VENTIQUATTRO (**48,484 %**)) comprensivo di oneri accessori e spese, al netto cassa previdenziale e oneri fiscali.

Il corrispettivo offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e comprensivo delle attività relative connesse ed accessorie.



Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa verifica, validazione e formale approvazione del progetto, a seguito della conferenza di servizi e delle eventuali modifiche apportate al progetto.

Il pagamento avverrà dietro presentazione da parte dell'affidatario di fattura, assoggettata a IVA se dovuta, che dovrà obbligatoriamente contenere i riferimenti al finanziamento del progetto (Next Generation EU – PNRR M2C2 – Intervento 4.4.1) e indicazione dei codici CIG-CUP-NUTS.

L'affidatario si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi agli interventi oggetto del presente affidamento, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'affidatario ha comunicato il numero di conto corrente dedicato con indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

CTM S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge.

Nell'eventualità in cui trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l'altro, essere espressamente previste anche nel contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le parti stipulato.

Nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui sopra, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010.

L'affidatario deve utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati.

**Il bonifico bancario riporterà il CIG-CUP-NUTS relativo al contratto in oggetto.**

A seguito della stipulazione del contratto, l'affidatario comunica, con apposita nota indirizzata all'Unità Amministrazione e Bilancio del CTM S.p.A. e trasmessa anche tramite PEC all'indirizzo [ctmcontabilita@legalmail.it](mailto:ctmcontabilita@legalmail.it):

- gli estremi identificativi di tale conto corrente dedicato;
- la sede operativa se diversa dalla sede legale e il numero dei dipendenti;
- la denominazione del contratto a cui è associato il conto (la denominazione del contratto in oggetto);
- l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'affidatario si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Previa acquisizione, da parte di CTM S.p.A., del Documento Unico di Regolarità contributiva aggiornato, i pagamenti saranno effettuati a trenta giorni data fattura.

In sede di liquidazione della fattura, sarà effettuata la detrazione di eventuali crediti del CTM nei confronti dell'affidatario.

L'affidatario è obbligato a garantire un flusso informativo costante per permettere a CTM di alimentare il sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione della Misura M2C2 – PNRR – Intervento 4.4.1 e a conservare la documentazione in fascicoli cartacei o informatici. Tale ultimo adempimento è necessario per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovranno essere messe prontamente a disposizione su richiesta delle Amministrazioni, del Servizio Centrale-MEF per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali [Reg.(UE) 2021/241, art. 22 par.2].

Sul valore del contratto, su richiesta dell'affidatario, **viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'affidatario entro quindici giorni**

**dall'effettivo inizio della prestazione.** L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Trattandosi di una prestazione di natura intellettuale e di breve durata non si applica la revisione prezzi.

#### **Art. 7 – Verifica degli elaborati progettuali**

La verifica del progetto avverrà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Qualora vengano riscontrati contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze tecniche, violazioni degli indirizzi progettuali o la mancata sussistenza degli elementi previsti dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine non potrà mai superare  $\frac{1}{4}$  del tempo contrattuale previsto dal presente contratto. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui al presente contratto.

#### **Art. 8 – Risoluzione del contratto**

CTM S.p.A., ai sensi dell'art.1456 del cod. civ., oltre che in tutti gli altri casi indicati nel presente contratto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, secondo le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente e con riserva di risarcimento degli ulteriori danni:

- in caso di violazione degli obblighi indicati nel precedente art. 3 e nel successivo art. 12 in relazione alla preventiva comunicazione a CTM di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità del precedente art. 6;
- in caso di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale
- in caso di dichiarazione false o non veritiere riguardanti la documentazione presentata
- nel caso di cessione del contratto d'appalto da parte dell'affidatario;

- in caso di mancato rispetto Codice Etico e di comportamento del CTM S.p.A. e del D. Lgs. 231/01 nonché del Patto di Integrità;
- nel caso in cui l'affidatario sia causa di ritardi pregiudizievoli, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto ovvero alle norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta;
- nel caso di persistenza di inadempienze contrattuali e/o grave negligenza nell'esecuzione, anche di diversa natura, nonostante la diffida, ripetuta tre volte secondo le procedure previste dalla normativa vigente, all'adempimento corretto delle obbligazioni derivanti dal contratto;
- quando l'affidatario di fatto abbandoni la prestazione senza giustificato motivo;
- se l'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ai sensi del successivo art. 16;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 13;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- qualora in capo all'affidatario nascano controversie e responsabilità civili, penali e/o amministrative, a seguito dell'inosservanza delle norme e dei regolamenti sull'assunzione obbligatoria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli oneri assicurativi ed assistenziali;
- qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi.

Per quanto non diversamente disposto si richiama l'applicazione dell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tutte le altre ipotesi di inadempimento dell'affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da CTM, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, CTM stessa ha la facoltà di

dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'affidatario; resta salvo il diritto di CTM al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione l'affidatario avrà diritto agli onorari e al rimborso spese in proporzione all'avanzamento dell'incarico e con riferimento alle prestazioni regolarmente eseguite, senza altro indennizzo e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Qualora l'affidatario rinunci all'incarico per motivi personali e non per cause di forza maggiore, agli onorari e al rimborso spese dovuti, in proporzione all'avanzamento dell'incarico, verrà applicata una penale del 15% a titolo di risarcimento del danno arrecato a CTM.

### **Art. 9 – Recesso dell'Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo nr. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà di CTM, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

### **Art. 10 - Osservanza delle norme di c.c.n.l., previdenziali e assistenziali**

L'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora CTM esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'affidatario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza

Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

### **Art. 11 - Subappalto - divieto di partecipazione ad appalti**

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Può affidare a terze attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità dell'affidatario anche ai fini di tali attività.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell'affidatario.

È fatto divieto all'affidatario di partecipare all'appalto, nonché a eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente incarico.

### **Art. 12 - Obblighi specifici**

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti.

L'affidatario è obbligato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento dell'incarico
- a comunicare a CTM ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio
- ad eseguire le prestazioni conformemente a quanto richiesto
- a manlevare e tenere indenne CTM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili
- a dare preventiva comunicazione a CTM di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che, in caso di inosservanza di detto obbligo, CTM ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

- a consentire a CTM di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'affidatario tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, e in genere le spese per attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario, gli oneri assicurativi e fiscali.

### **Art. 13 - Riservatezza**

L'affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto e all'esecuzione delle opere che non fosse resa nota direttamente o indirettamente da CTM, che derivasse dall'esecuzione delle opere di progettazione.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte di CTM, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da CTM, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte da CTM di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il contratto.

### **Art. 14 - Valutazione dell'affidatario**

CTM S.p.A. opera nel rispetto delle procedure predisposte per la gestione del Sistema Integrato di Qualità: la valutazione del servizio prestato e l'adozione dei provvedimenti conseguenti avverrà secondo le suddette procedure, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contrattuali.



Pertanto, l'affidatario, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contrattuali, sarà valutato secondo tali regole.

CTM si riserva di effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni nell'ambito del proprio sistema integrato di qualità e adottare i conseguenti provvedimenti.

#### **Art. 15 - Osservanza d. lgs. 231/01 e codice etico e di comportamento – patto d'integrità**

L'affidatario attesta di aver letto con attenzione il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CTM S.p.A. – Parte Generale ai sensi del D.Lgs. 231/01

([http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/615/MOGC\\_231\\_-\\_Parte\\_Generale.pdf](http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/615/MOGC_231_-_Parte_Generale.pdf)) e il Codice Etico e di Comportamento

([http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/614/Codice\\_Etico\\_e\\_di\\_Comportamento.pdf](http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/614/Codice_Etico_e_di_Comportamento.pdf)), di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 e si impegna a svolgere la propria attività secondo modalità idonee ed evitare il verificarsi di comportamenti contrari al Codice Etico e di Comportamento o rilevanti ai sensi del citato D.Lgs. 231/01.

In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di CTM S.p.A., risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante dichiarazione unilaterale di CTM medesima, da eseguirsi secondo le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

L'affidatario si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità che ha sottoscritto in sede di offerta per accettazione e che qui si allega (Allegato n. 06).

#### **Art. 16 - Danni, responsabilità e polizza assicurativa**

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'affidatario stesso quanto di CTM e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Affidatario ha già attiva la polizza assicurativa professionale/polizza RCT per un massimale pari a € 1.000.000 (un milione di euro) per sinistro, a garanzia dei danni provocati nell'esecuzione dell'attività professionale, con specifico riferimento all'attività oggetto della prestazione richiesta. La polizza decorrerà dalla data di inizio della prestazione e avrà termine all'approvazione del progetto.

Qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 17 – Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidatario per la sottoscrizione del Contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 **pari al 10 per cento dell'importo contrattuale**.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi e salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi di CTM stessa. La garanzia potrà essere ridotta secondo le percentuali previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti.

Il deposito cauzionale dovrà avere validità temporale pari alla durata naturale del contratto, ovvero 12 mesi ed avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dello scrivente Ufficio, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di questo Ufficio, qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario.

Il deposito cauzionale è interamente svincolato secondo la normativa vigente.

CTM ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali.

#### **Art. 18- Aspetti privacy**

Per quanto attiene alle operazioni di trattamento dei dati personali l'affidatario dovrà rispettare quanto prescritto nel Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. L'affidatario dovrà inoltre mettere in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto indicato all'art.32 del GDPR (Sicurezza del trattamento).

CTM tratta i dati forniti dall'affidatario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da CTM potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'affidatario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Richiesta d'offerta e sopra richiamate.

Nel caso in cui l'affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'affidatario potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 19 – controversie e foro competente**

Per la risoluzione delle eventuali controversie che non potessero essere definite in via transattiva per accordo bonario, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Cagliari. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_